

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1849 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2021**

recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 26, paragrafo 7, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni in lingua maltese, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione ⁽²⁾ contengono errori all'articolo 26, paragrafi da 1 a 7, in quanto fanno riferimento alla data di entrata in vigore anziché alla data di applicazione del regolamento di esecuzione.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua maltese, spagnola e tedesca del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
